

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1957

(71^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Ordinamento dell'aviazione antisommergibile » (2102) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1067, 1069, 1072, 1073
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	1071
CORNAGGIA MEDICI	1069
JANNUZZI	1069
MESSE	1070
ROGADEO, <i>relatore</i>	1067

« Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina » (2115) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1074, 1078, 1079
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	1077 1079
JANNUZZI, <i>relatore</i>	1074, 1078
MESSE	1075

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Grammatico, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Messe, Prestisimone, Rizzatti, Rogadeo, Smith e Taddei.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ordinamento dell'aviazione antisommergibile » (2102) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'aviazione antisommergibile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Rendo noto che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per quanto concerne l'aspetto finanziario del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROGADEO, *relatore*. Onorevoli colleghi, richiamo in modo particolare la vostra attenzione sul disegno di legge, che è al nostro esame, circa l'ordinamento sull'aviazione antisommergibile. Considero gran ventura per me esserne il relatore, di che sono grato all'onorevole Presidente.

Se in me prevalesses l'animo del già comandante d'incrociatore in guerra, la mia opinione su questo disegno di legge sarebbe stata ben diversa da quella che vi esprimerò per chiedervi il vostro unanime consenso, specificandone le ragioni. L'esame, infatti, di quella che è la realtà e la convinzione della necessità di una gradualità in tutte le modifiche agli ordinamenti delle Forze armate mi fanno considerare col maggiore favore questo che ritengo un primo passo — passo di rilevante ampiezza — verso quella organizzazione auspicata fin dal primo apparire dell'aviazione nel campo militare dai più insigni studiosi dei problemi tattici, strategici ed organizzativi della marina. Desidero non soffermarmi sullo *statu quo ante*, perchè considero minuscole le cause di quella situazione di fatto in confronto dei funesti effetti da esso derivanti — cause ed effetti il di cui ricordo io cancello dalla mia memoria; — intendo affermare, tuttavia, che questa legge è quanto mai utile all'interesse della Nazione.

Si tratta, infatti, di una legge organizzativa che contempla l'impiego in comune di due forze armate; ed è forse una delle prime leggi che realizzano quel concetto unitario, che rappresenta lo scopo della creazione del Ministero della difesa.

Entro, adesso, nel merito: nel quadro della alleanza N.A.T.O. il conferimento più importante e più gravoso affidato alla marina è quello della protezione del traffico mercantile dai punti di convergenza delle rotte atlantiche ai porti nazionali, traffico vitale per la nostra economia.

Navi appositamente costruite, dotate dei più moderni mezzi di ricerca elettrici ed acustici assolvono l'incarico della scorta di altura e costiera contro il mezzo, che continua ad essere la minaccia più grave per il traffico: il sommergibile.

Nel Mediterraneo tali mezzi di offesa pululeranno e, del resto, fin dal primo apparire dell'aviazione si comprese subito quale potente aiuto alla caccia ai sommergibili poteva essere fornito dagli aerei; in conseguenza, tutte le Marine indirizzarono i loro studi per la migliore fusione del mezzo aereo con quello navale; d'altronde, scafi di acciaio trasformati

in bare dall'azione di questo occhio aereo giacciono in fondo al mare.

Non sembri un paradosso che, auspicando il potenziamento di questo mezzo anti sommergibile, rivolga il pensiero commosso a tutti quei valorosi, senza distinzione di parte o di nazionalità, che chiusero la loro vita in quegli scafi. Furono, infatti, indistintamente luminosi esempi di abnegazione e di sacrificio; essi sapevano che dal perfezionamento della intesa aereo-navale le probabilità per loro di ritornare alle basi erano sempre più scarse, se non nulle.

Tendere, quindi, all'affinamento di questa intesa è il principale obiettivo: obiettivo che può essere raggiunto superando con ampia visione delicati problemi di competenza. Tale legge, infatti, è una prima dimostrazione dello spirito nuovo che anima le somme gerarchie delle tre Forze armate.

In vista dell'interesse della difesa nazionale gli Stati maggiori delle due armi sorelle, d'intesa con lo Stato maggiore generale, hanno concordato il presente disegno di legge che traccia le linee organizzative di un nuovo raggruppamento dell'aviazione militare, dipendente, però, per l'impiego dalla marina militare, e che risolve, nello spirito di reciproca comprensione, la questione più spinosa del comando a bordo del velivolo, che è affidato al più elevato in grado o al più anziano indipendentemente dall'arma di appartenenza. Ritengo che quanto è stato deciso nel provvedimento è quanto di meglio oggi si poteva fare su questa strada di chiarezza e di comprensione in relazione alla rapida evoluzione dei mezzi. Si tratterà soltanto di rivedere in un domani più o meno prossimo quanto oggi viene stabilito per renderlo viepiù aderente alle esigenze future.

Potrei ancora lungamente intrattenermi, onorevoli senatori, su quanto di buono e di utile deriverà dalla pronta entrata in funzione di questa legge; ma abuserei della vostra attenzione e della vostra illuminata comprensione, che non può non avere già fatto proprio il problema; concludo, pertanto, invitandovi a dare la vostra unanime approvazione al presente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Le Forze armate interessate saranno ancora una volta grate al Parlamento, ed in particolare alla nostra Commissione, della sollecita cura con la quale essa vigila il potenziamento nella parte più delicata: quella legislativa.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare, a nome della intera Commissione, il senatore Rogadeo per la sua perspicace relazione; colgo l'occasione per dargli, insieme, il benvenuto fra noi

CORNAGGIA MEDICI. In questa Commissione è presente colui che fu Capo di Stato maggiore generale e che riassume, perciò, tutte le Forze armate della Patria: l'esercito è qui nobilmente rappresentato. Mi è caro, inoltre, vedere qui ora un valoroso Ammiraglio, il senatore Rogadeo, e constatare che l'incontro delle Forze armate avviene in questa Commissione proprio sul terreno delle cose concrete.

Per chi come me ha avuto l'onore di far parte dei reparti degli aero-siluranti e della ricognizione aerea di altura, è doveroso ricordare la cooperazione che già si era stabilita fra gli eroici ufficiali della Marina ed i piloti e gli specialisti dell'Aeronautica militare.

Oggi siamo di fronte a quello che, forse, nell'avvenire sarà uno dei più grandi pericoli per questa magnifica Penisola dalle coste immense, per la nostra Nazione, che ha bisogno di continua alimentazione da altri paesi e da altri continenti per via mare. Si tratta, quindi, di dover assicurare, nella deprecata ipotesi di una guerra, il rifornimento. Non è il caso che ripeta qui quanto ho già detto in Aula; ma, in siffatta ipotesi, la vita della Nazione sarà in gran parte legata alla possibilità di rifornimenti dal mare.

La più grande insidia — e qui vi sono persone davvero competenti e la storia del passato, del resto, lo insegna — è costituita dal sommergibile. Per l'Italia è questione di vita o di morte poter assicurare i rifornimenti.

Il mezzo per poter contrabbattere il sottomarino non è soltanto l'aereo, dato che sappiamo di quanti altri mezzi dispone la Marina idonei a colpire il sommergibile avversario se riesce fortunatamente ad avvistarla in emersione o in immersione; e non sarò io a ri-

cordare tutti i mezzi forniti oggi dalla scienza e dalla tecnica, tra i quali gli strumenti tipicamente italiani, i M.A.S.

È innegabile, però, che l'aereo ha una maggiore possibilità di avvistamento e non sarò io, balbettante di cose militari, ad esaltare la mobilità dell'aereo; i reparti d'aviazione antisommergibile, per quanto concerne la garanzia delle rotte marittime di rifornimento del Paese ed eventualmente delle rotte di altri convogli che abbiano altro scopo, sono un mezzo veramente efficace.

Bisogna risolvere il problema dei mezzi: possiamo dire che si è fatto molto e che molti aerei sono stati messi a nostra disposizione per questa specialità. Ai quattro membri di questa specialità caduti recentemente a Tivoli, e al tenente dell'aeronautica caduto a Ciampino, come aviatore e pilota, in questo momento mando il mio reverente saluto.

Se i mezzi sono stati migliorati, bisognava ottenere, però, che tanto gli ufficiali della Marina, specialmente coloro che sono in possesso del brevetto di pilota, come gli ufficiali dell'Aeronautica venissero raggruppati in una unica formazione, nella quale si concentrasse il prestigio, per dare l'avvio a quella unificazione delle Forze armate, di cui il senatore Messe ha accennato nel suo recente discorso in Aula.

Posso dire in base alla mia modesta esperienza quanta è stata cara la fraternità « cameratesca » con gli ufficiali di Marina, ognora risoltasi nel più efficace e migliore dei modi; qui la si risolve anche attraverso la legge, ed ognuno, quindi, sa quale è il proprio posto.

Proprio perchè si è cercato in questo disegno di legge di mantenere, da un lato, l'unità dell'Aeronautica, anche se si tratti di servirsi di alcuni gruppi speciali, e, d'altra parte, di avvalersi della competenza specifica degli uomini del mare, la collaborazione è instaurata nel modo più armonico.

Saluto con rispetto la Marina e, inchinandomi a tutti i caduti del mare, siano essi uomini del mare che dell'aria, darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

JANNUZZI La relazione da parte di un competente, quale il senatore ammiraglio Ro-

4^a COMMISSIONE (Difesa)71^a SEDUTA (2 ottobre 1957)

rogadeo, ci esimerebbe dall'entrare in merito al presente disegno di legge, il cui aspetto tecnico sottoscriviamo tutti. Mi permetto, però, di intervenire per sottolineare un aspetto legislativo del provvedimento.

Molto autorevolmente il senatore Messe in varie occasioni, ed anche nella recente discussione in Aula del bilancio della Difesa, ha sollevato la questione del coordinamento fra le varie armi nell'impiego bellico. Egli ha sollevato non soltanto la questione particolare del rapporto fra l'Aviazione e la Marina relativamente all'impiego del mezzo antisommergibile, di cui al presente disegno di legge, ma la questione generale.

Ora, questo disegno di legge se, come ha giustamente rilevato il senatore Cornaggia Medici, apre la strada ad una forma di coordinamento, e, potrei dire, anche di fusione di anime delle diverse armi, tuttavia non risolve ancora in pieno il problema.

Non vorrei, inoltre, che, per ogni particolare problema che insorgesse sulla via del coordinamento, fosse necessario un apposito disegno di legge, dato che la legge deve limitarsi a indicare le grandi linee dell'attività dell'Amministrazione.

Nel presente disegno di legge viene stabilito, fra l'altro, che l'Aviazione « Antisom » fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, ma dipende per l'impiego dalla Marina militare. Ciò poteva anche essere deciso in maniera diversa: ad esempio con un decreto ministeriale. Anche per quanto riguarda le funzioni di primo pilota ed il comando dell'aereo, che sono affidati, a norma dell'articolo 1, al più elevato in grado o al più anziano degli ufficiali, ritengo che ciò rientri nella competenza del Ministero della difesa, e che poteva essere da esso stabilito senza ricorrere a legge. E così dicasi per le attribuzioni dello ispettore dell'Aviazione per la Marina, che sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Ci mettiamo insomma su una strada, per percorrere la quale saremo costretti a predisporre un disegno di legge per qualsiasi passo innanzi debba essere fatto in materia di coordinamento delle varie Forze armate.

Dove non si tratti di questioni di organico, ma dell'impiego delle varie armi e, quindi, del miglior modo con il quale le Forze armate, cooperando fra di loro, possano rendere nella più efficiente delle maniere in caso di guerra, penso che possa essere provveduto diversamente che per legge; ed asserendo ciò, non intendo diminuire la funzione del Parlamento.

È vero, insomma, che esiste un problema di coordinamento; ma dobbiamo risolvere il problema non con singole leggi, ma da un punto di vista generale, in modo che finalmente si determini come vada attuato il coordinamento nell'impiego fra le varie Forze armate, dato che lo sviluppo raggiunto dalla tecnica e dalla scienza rende inscindibile l'impiego di esse sul campo di battaglia.

Ad ogni modo invito a dare voto favorevole a questo disegno di legge; ma raccomanderei al Ministro della difesa di prospettare il problema in termini generali, affinché il Parlamento possa dire generalmente, e non specificatamente, la sua parola di direttiva all'opera del Governo.

MESSE. Poiché sono stato chiamato in causa dirò due parole. Naturalmente non posso condividere le considerazioni del senatore Rogadeo per quanto riguarda la natura degli uomini, della quale bisogna tenere conto. Ricordo semplicemente, circa la questione della unificazione delle Forze armate, che l'idea non è sorta oggi, ma fin da quando è sorto il Ministero della difesa. Da quando uomini politici più che militari hanno creato e costituito il Ministero della difesa sono trascorsi dieci anni ed è da allora che discutiamo sull'unificazione delle Forze armate, la quale esiste sulla carta ma non in pratica. Dirò anzi che su tale questione non abbiamo fatto un passo avanti.

Il disegno di legge in esame, il quale regola la marina dell'Aviazione antisommergibile, stabilisce una forma di intima cooperazione che considero con piacere; però non sono d'accordo con il relatore nel riconoscere in ciò un primo passo verso la unificazione delle Forze armate.

Non ho bisogno di ripetere le ragioni che sostengo da dieci anni, esposte ripetutamente al Senato nei vari discorsi dal 1953 al 1957. Ricordo che l'anno scorso ebbi a pronunciare un

discorso che, nelle linee generali, seguiva quello dell'anno precedente, e così è stato anche per il discorso dell'altro ieri.

Rivolgo, anche in questa sede, una raccomandazione al Governo nella persona dell'onorevole Sottosegretario di Stato Bosco: che si cerchi veramente di affrontare in modo concreto il problema dell'unificazione delle Forze armate, i cui studi, iniziati a suo tempo, a quanto mi risulta, si sono arenati. Francamente avevo fatto molto affidamento sul Ministro Taviani, il quale aveva dichiarato che qualcosa avrebbe potuto attuare in questo campo; mi auguro che ciò sia ancora possibile. Le tradizioni delle singole Forze armate si manterrebbero egualmente integre anche ad unificazione realizzata.

Per quanto riguarda la creazione di uno Stato maggiore generale unico, il quale non dovrebbe soltanto limitarsi a coordinare dallo alto, ho già espresso le ragioni della sua necessità nel mio discorso del 28 settembre alla Assemblea. Come ho già avuto occasione di dire, tale Stato maggiore generale unico dovrebbe svolgere le sue funzioni lavorando nello stesso edificio, nello stesso ufficio. Coordinare le nostre modeste Forze armate non dovrebbe essere una cosa irrealizzabile; bisogna però essere decisi a vincere le resistenze che vi si oppongono.

A questo proposito, nel mio discorso, avevo accennato alla questione dei servizi. Perché, ad esempio, ci debbono essere tre servizi automobilistici? Ce ne dovrebbe essere uno solo, sia pure contraddistinto con le diverse targhe dell'esercito, della marina e dell'aviazione.

Così per il Demanio. Perché tre demani? Se ne potrebbe istituire uno, dotato magari di una speciale sezione per le particolari esigenze portuali della Marina.

Concludo esprimendo la speranza che la certa approvazione del disegno di legge in discussione sia di auspicio al prossimo serio inizio di una reale unificazione delle Forze armate e degli Stati maggiori, unificazione che non soltanto contribuirebbe al pratico interesse dell'Esercito, ma andrebbe, su di un piano più vasto, a vantaggio del Paese.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'importanza del disegno di legge in esame è già stata sottolineata dal relatore, senatore Rogadeo, al quale rivolgo il mio più caloroso ringraziamento; ringrazio, altresì, tutti gli altri senatori che sono intervenuti nella discussione.

Sia consentito anche al rappresentante del Governo di aggiungere qualche considerazione in merito all'importante disegno di legge in discussione.

Quale era la situazione dei sommergibili durante l'ultima guerra? I mezzi sommergibili, al principio della guerra, ebbero una grande importanza. Successivamente, per la scoperta dei mezzi anti-sommergibile, l'arma stessa perse molta della sua importanza.

Dal punto di vista tecnico i sommergibili fecero pochi progressi durante la guerra. L'immersione poteva raggiungere profondità fino agli 80 o i 100 metri; vi erano, inoltre, difficoltà per sviluppare quelle alte velocità, che in guerra rappresentano un mezzo di difesa e di offesa di essenziale importanza. Per restare immerso per quarantotto ore, che era il periodo massimo quella durata di immersione, il sottomarino doveva ridurre la velocità ad appena due miglia marine, rimanendo, quindi, esposto a tutte le offese nemiche.

Dopo la guerra, nei primi tempi si dette scarsa importanza, negli studi militari, all'impiego dei mezzi sommergibili.

Successivamente, quando si incominciò ad applicare l'energia atomica anche ai motori dei sommergibili, questi poterono raggiungere una profondità di trecento metri di immersione, una velocità di trenta miglia orarie, con una durata di immersione praticamente illimitata, e con possibilità di sviluppo e di perfezionamento notevoli.

Con l'accresciuta potenzialità di offesa dei mezzi subacquei è stato necessario organizzare nuove forme di difesa.

L'aviazione americana ci ha fornito apparecchi perfezionati per la caccia ai sommergibili. La lotta contro i sommergibili è praticata infatti da particolari tipi di aerei.

Questi apparecchi hanno una velocità ridotta, per meglio seguire l'obiettivo; hanno apparecchiature di bordo perfezionate, come l'in-

4^a COMMISSIONE (Difesa)71^a SEDUTA (2 ottobre 1957)

tercettatore radio-radar, che intercetta tutte le emanazioni radio dei sommergibili; hanno apparecchiature magnetiche per localizzare il sommergibile.

Tali apparecchi sono delicatissimi, e richiedono uno speciale addestramento, addestramento che è già iniziato. Posso assicurare la Commissione del Senato che abbiamo personale già bene addestrato per l'impiego degli apparecchi fornitici dall'aviazione americana.

Veniamo al problema dell'ordinamento. La importanza principale di questo provvedimento consiste nel fatto che fin dal tempo di pace si creano dei reparti comuni marina-aeronautica, in modo da favorire lo sviluppo di quello spirito di cameratismo, che vale forse assai di più delle disposizioni di una legge di ordinamento.

Per quanto riguarda la parte giuridica del disegno di legge, il senatore Jannuzzi ha sollevato una obiezione, di cui bisogna riconoscere il fondamento.

Egli ha ragione di sostenere che talune norme di questa legge sarebbero di natura regolamentare. È stato, però, necessario comprenderle in una legge formale, perchè si trattava di modificare norme che precedentemente erano state adottate con provvedimenti aventi valore di legge, quali, ad esempio, i decreti-legge, di cui tanto abuso si fece durante il fascismo.

Purtroppo per modificare un decreto-legge, occorre una legge formale, anche se la norma da modificare è una norma puramente regolamentare.

È stato poi sollevato il problema generale del coordinamento. Non è esatto dire che nessun passo avanti sia stato fatto in questi ultimi anni. I passi ci sono stati, e sono notevoli.

La legge sull'avanzamento degli ufficiali, che è legge comune alle tre Forze armate è merito dell'attuale legislatura, del Parlamento e del Governo. Altrettanto dicasi per le leggi sullo stato degli ufficiali e sottufficiali.

Assicuro il senatore Messe che anche nell'azione concreta di Governo, e specialmente nella materia degli ordinamenti del personale e nelle procedure per le forniture, i nostri sforzi sono costantemente ispirati ad un criterio

unitario nella trattazione dei vari problemi.

Lo stesso abbiamo fatto per gli emolumenti, sebbene per certe indennità l'equiparazione assoluta tra le Forze armate non sia possibile, diverso essendo il rischio e il disagio per cui vengono corrisposte. Comunque anche per l'Esercito si sta studiando l'indennità di campagna.

Il Ministro e i suoi collaboratori sono già — quindi — sulla strada dell'unificazione. Nel campo pratico, abbiamo fatto un altro passo in avanti, creando, per esempio, il Comitato interforze nel campo elettronico, che funziona ottimamente per tutte e tre le Forze armate. Altri passi cercheremo di fare in materia di servizi tecnici e di forniture; ma in questo campo non possiamo che seguire una via graduale.

Tornando al presente disegno di legge, esso costituisce un nuovo importante progresso sulla via della coordinazione delle Forze armate e pertanto confido sulla vostra unanime approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili, costituisce la aviazione antisommergibile (Aviazione « Antisom »).

L'aviazione « Antisom » fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, ma dipende per l'impiego dalla Marina militare.

I comandi dei gruppi e delle squadriglie « Antisom » sono ufficiali dei ruoli dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di marina piloti: le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.

(È approvato).

Art. 2.

Presso lo Stato maggiore della Marina è destinato un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, in qualità di ispettore dell'aviazione per la Marina.

Egli fa parte dello Stato maggiore della Marina per l'impiego dei reparti aerei « Antisom » e l'addestramento relativo. Sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'Aeronautica, alle attività tecniche e logistiche degli stessi reparti e relativo addestramento tecnico professionale.

Le attribuzioni dell'ispettore dell'aviazione per la Marina sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

(È approvato).

Art. 3.

I reparti dell'aviazione « Antisom » sono costituiti:

- a) da personale dell'Aeronautica militare;
- b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio dei velivoli « Antisom » in dotazione ai reparti;
- c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;
- d) da personale del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di « specialista aeronautico » rilasciato dall'Aeronautica militare.

Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa, di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina e il personale di cui sono costituiti i

reparti dell'aviazione « Antisom » sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi.

(È approvato).

Art. 5.

Agli ufficiali della Marina militare piloti, e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei « Antisom », spettano rispettivamente la indennità mensile normale di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo previste per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e per gli specialisti dell'Aeronautica militare dal decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata.

Le suddette indennità sono corrisposte con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Al personale della Marina militare indicato nel primo comma sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.

(È approvato).

Art. 6.

L'onere annuo di lire 14.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina » (2115)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore*. Il disegno di legge si propone uno scopo assai semplice. Si tratta di aggiornare alcune indennità e di stabilire norme particolari rispetto alle detrazioni per gli effetti dell'anzianità nel caso di alcuni ufficiali.

Così con l'articolo 1, gli assegni ai palombari ed ai sommozzatori della Marina e loro guide sono elevati secondo le norme stabilite nell'apposita tabella. Le tabelle, che tengono conto, nelle immersioni per servizio dei sommozzatori, della durata dell'immersione, stabiliscono per ogni ora di lavoro, in profondità fino ai 15 metri, un'indennità, — secondo i gradi — che va da 180 a 200 lire; per le profondità da 15 a 30 metri un'indennità che va da 300 a 333 lire; e via dicendo. Si distingue, poi, il caso delle immersioni con scafandri normali da quelli con scafandri rigidi, e si stabilisce una differenza di trattamento. Poiché l'articolo 1 tende ad un adeguamento degli assegni, credo che esso sia degno di approvazione, tanto più che le indennità non mi sembrano molto rilevanti.

La norma dell'articolo 1 stabilisce, anche, che la stessa tariffa sia corrisposta nei confronti dei militari di altre Armi che siano chiamati ad esercitare le stesse funzioni; il che è anche un altro passo sulla via dell'unificazione del trattamento per quanto riguarda le indennità.

L'articolo 2, poi — muovendo dalla considerazione che il personale militare dell'Aeronautica, che effettua collaudi di volo e collaudi di lancio con catapulta di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni, ha diritto ad una particolare indennità — estende queste indennità anche al personale civile, che presta la stessa funzione. Anche tale norma va, a mio avviso, approvata.

L'articolo 3, invece, si occupa del trattamento talvolta giornaliero alle mense obbligatorie, stabilendo che per le mense ufficiali l'omologamento da pagare è di 150 lire per gli ufficiali e di 60 lire per le mense sottufficiali, con divieto assoluto di corrispondere in denaro invece che in natura il trattamento per le mense obbligatorie.

L'articolo 4 merita una particolare attenzione. Ai sensi dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, si considera, se più favorevole, in luogo dell'anzianità di grado, la differenza fra la anzianità di servizio e un determinato numero di anni, variabile per i vari gradi.

Il decreto del Presidente della Repubblica sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, mentre ha introdotto aumenti periodici di stipendio anche per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti (per i quali prima era prevista una sola misura di stipendio), non ha stabilito il numero di anni da detrarre dall'anzianità di servizio ai cennati fini.

A colmare la lacuna provvede ora l'articolo 4 del disegno di legge, il quale stabilisce detto numero di anni in 30 per i generali di corpo d'armata, 29 per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina e 27 per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica.

L'articolo 5 stabilisce — si tratta di una norma di carattere particolare, ma la materia andava disciplinata, per le incertezze a cui aveva dato luogo l'applicazione delle leggi precedenti — che in caso di promozione o di nomina lo stipendio decorre dal 16 del mese, se la data del decreto è compresa fra il primo ed il quindici del mese, e dal primo del mese successivo se, invece, tale nomina o promozione è compresa nel decreto fra il 15 ed il 30 del mese. La legge ha effetto dal primo luglio 1956.

L'onere presunto per il provvedimento è di lire 505.416.680 all'incirca, e fa carico per 500 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, ai capitoli già contemplati nel bilancio, e per 5.300.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

MESSE. Confesso di essere venuto alla riunione di questa mattina con la precisa intenzione di presentare un emendamento a questo disegno di legge, perchè, a mio modo di vedere, credo che con tale provvedimento non venga data completa sistemazione alla relativa materia.

Però ho anche pensato che se l'emendamento fosse stato accettato dalla Commissione, il disegno di legge sarebbe conseguentemente tornato alla Camera.

Desidererei, quindi, che le considerazioni che andrò esponendo fossero interpretate come invito al Governo, affinché provveda ad un riordinamento migliore e più organico di tutta la materia realizzandone una definitiva sistemazione.

All'articolo 4, per esempio, si parla dei generali di corpo d'armata, dei generali di squadra aerea, ma non si nominano i generali d'armata che pure esistono (anche se soltanto in tempo di guerra). Inoltre, le detrazioni agli anni di servizio fissate in questa legge, con 30, 29 o 27 anni, partono da concetti ormai superati. In materia di età, infatti, non vi sono disposizioni uguali. Inoltre, a questa sistemazione sono interessate anche le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali. È necessario, insomma, che la questione sia riaperta e che il Ministero presenti al più pre-

sto possibile un disegno di legge che sistemi organicamente la materia e dia soddisfazione a tutti coloro che ne sono meritevoli. Il disegno di legge non tiene infatti conto che la stessa sistemazione bisogna raggiungerla anche per le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali.

L'articolo 4 del disegno di legge in esame estende ai generali di corpo d'armata, ammiragli di squadra e generali ispettori della marina, generali di squadra aerea e generali ispettori dell'aeronautica la facoltà di determinare gli aumenti periodici di stipendio considerando come anzianità di grado gli anni di servizio, diminuiti dal seguente numero di anni: Esercito 30, Marina 29, Aeronautica 27.

Stabilendo tale diversa misura, si è voluta ribadire, nelle determinazioni dello stipendio, l'anacronistica norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che per le considerazioni che seguono dovrebbe essere invece modificata non solo per i generali di corpo d'armata, ma per tutti i gradi dell'Esercito.

Inoltre, nel provvedimento non si è tenuto conto dei generali di Armata e gradi corrispondenti che pure sono previsti in caso di guerra (vedasi articolo 122, legge sull'avanzamento, e tabelle 1, 2 e 3, legge sullo stato degli ufficiali).

Il decreto 11 gennaio 1956, n. 19 sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale stabilisce che gli stipendi iniziali di ogni grado sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, per ogni biennio di permanenza nello stesso grado.

Scopo della norma è evidentemente quello di svincolare, in una certa misura, la progressione delle retribuzioni dallo sviluppo della carriera, per soccorrere, in particolar modo, chi, per maggiore lentezza negli avanzamenti, è meno favorito.

Per gli ufficiali e i sottufficiali, il citato decreto (articolo 2) conferma la facoltà di considerare come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, l'anzianità di servizio ridotta di un determinato numero di anni.

Tale facoltà, molto opportunamente accordata dal legislatore, è pienamente giustificata dalle caratteristiche della carriera militare,

più lenta delle carriere civili, mutevole col variare del fabbisogno organico e delle leggi di avanzamento, incerta per le rigide selezioni

Nel fissare le modalità di applicazione della norma, il legislatore rinvia ai criteri stabiliti dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre, 1923, n. 2395, e successive varianti.

È facile dimostrare che questo riferimento, che risente della fretta con cui i decreti delegati vennero predisposti, è un errore, perchè in conseguenza di esso agli ufficiali e ai marescialli maggiori dell'Esercito è dato di godere di un trattamento inferiore a quello dei pari grado della Marina e dell'Aeronautica che abbiano gli stessi anni di servizio.

L'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, infatti, tratta della determinazione dello stipendio degli ufficiali e sottufficiali, con facoltà di considerare come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, l'anzianità complessiva di servizio diminuita del seguente numero di anni:

	Esercito	Marina
Tenente e gradi corrispondenti	4	4
Capitano » »	10	8
Maggiore » »	16	13
Ten. Col. » »	21	19
Colonnello » »	21	19
Gen. Brig. » »	28	25
Maresciallo ordinario	6	6
Maresciallo capo	10	10
Maresciallo maggiore	14	12

Per gli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica si applicano le stesse detrazioni indicate per la Marina. Con successive disposizioni furono fissate le seguenti detrazioni per i generali di divisione: Esercito, 30 Marina, 27, Aeronautica, 26.

Le suddette detrazioni non sono altro che minimi di anzianità di servizio necessari — secondo i decreti del 27 ottobre 1922, n. 1427, (Esercito) e n. 1462 (Marina) — per poter percepire lo stipendio base stabilito per i vari gradi.

Questi decreti fissavano il trattamento degli ufficiali e sottufficiali con criteri diversi da quelli attuali.

Per fare un esempio, nell'Esercito il capitano aveva diritto allo stipendio base di lire 10.000 solo se aveva 10 anni di servizio da ufficiale, perchè, secondo le leggi di avanzamento dell'epoca, tanto occorreva per raggiungere quel grado. Se il capitano aveva meno di 10 anni di servizio, lo stipendio base veniva diminuito di tante quote da lire 200 quanti erano gli anni in meno di servizio. La retribuzione aumentava poi ogni anno di lire 200, fino a raggiungere lo stipendio base.

Per il maggiore, lo stipendio base si raggiungeva solo dopo 16 anni di servizio, e così via.

Analogamente veniva disposto per gli ufficiali di Marina, con la differenza che questi, avendo una carriera più rapida, giungevano prima dei colleghi dell'Esercito a percepire gli stipendi base, uguali per entrambe le Forze armate.

Così il tenente di vascello (corrispondente al capitano dell'Esercito) aveva lo stipendio base di lire 10.000 dopo soli 8 anni di servizio da ufficiale.

Così stando le cose, era lecito considerare come periodo di permanenza nel grado la differenza tra gli anni complessivi di servizio e gli anni occorrenti per raggiungere, ai fini economici, il grado stesso. Questa norma, sancita dal citato regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, rimase anche quando fu abolito il limite minimo di anzianità di servizio necessario per percepire lo stipendio base.

L'origine delle diverse detrazioni fissate per l'Esercito e la Marina risiede dunque unicamente nella diversa celerità delle carriere.

Attualmente, come in passato, in fatto di celerità di carriera vengono prima l'Aeronautica, poi la Marina, ed infine l'Esercito.

Secondo lo spirito dei decreti delegati (compensare la carriera più lenta con un maggior numero di scatti biennali), nel calcolo degli scatti in base alla anzianità complessiva di servizio, le detrazioni per l'Esercito dovrebbero essere inferiori a quelle delle altre due Forze armate o, quanto meno, uguali. Applicare invece le detrazioni stabilite nel 1922 con altro scopo e con altri criteri, è assurdo in quanto si dà un vantaggio a chi è più favorito per celerità di carriera.

4^a COMMISSIONE (Difesa)71^a SEDUTA (2 ottobre 1957)

Nè vale a giustificare questa incongruenza la considerazione che per la Marina e l'Aeronautica sono previsti limiti di età più bassi rispetto all'Esercito, perchè nelle norme del 1920 sopra ricordate non c'è alcun riferimento ai limiti di età.

I limiti di età, in senso assoluto, sono di poco più elevati per l'Esercito (tenente colonnello: 54 anni Esercito, e 52 Marina), ma nel raffronto si deve anche considerare la diversa celerità delle carriere.

Gli ufficiali di Marina vengono infatti presi in esame per l'avanzamento dopo un periodo di servizio più breve.

Può verificarsi pertanto che all'età di 54 anni un tenente colonnello dell'Esercito lasci il servizio prima di essere preso in esame per l'avanzamento, mentre il collega della Marina, con la stessa età e la stessa anzianità di servizio, è già capitano di vascello (colonnello), con limite di età di 55 anni.

In altri termini, a parità di anzianità di servizio, nell'Esercito si va a casa prima e con un grado più basso.

Onorevoli senatori, ripeto come ho detto all'inizio di queste mie considerazioni, che soltanto per non arrecare ritardi all'approvazione del disegno di legge in esame, il quale comporta miglioramenti ad una categoria di ufficiali, mi astengo dal presentare un emendamento.

Ma rinnovo la più viva preghiera al rappresentante del Governo affinché venga presentato al più presto un disegno di legge in cui le detrazioni contemplate dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificate dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1945, n. 915) siano stabilite come segue per tutte le Forze armate:

generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e superiori anni 29;

generale di divisione e gradi corrispondenti e superiori anni 27;

generale di brigata e gradi corrispondenti e superiori anni 25;

colonnello e gradi corrispondenti e superiori anni 19;

tenente colonnello e gradi corrispondenti e superiori anni 19;

maggiore e gradi corrispondenti e superiori anni 13;

capitano e gradi corrispondenti e superiori di anni 8;

tenente e gradi corrispondenti e superiori anni 4;

maresciallo maggiore, aiutante di battaglia e gradi corrispondenti 12;

maresciallo capo e gradi corrispondenti 10;

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 6.

Le suddette detrazioni vanno applicate, se più favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni previste dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* Ringrazio anzitutto il senatore Jannuzzi per la chiarissima esposizione, che mi esime dal fare altre considerazioni. Alla Camera dei deputati ci è stato chiesto perchè abbiamo messo nello stesso provvedimento materie così disparate fra di loro, come l'indennità dei sommozzatori e la rivalutazione degli assegni ad ufficiali generali; e la risposta è stata quella che desidero dare anche qui. Quando fu emanato il decreto presidenziale delegato, in virtù della legge delega, per sistemare economicamente i dipendenti dello Stato, da parte di alcuni enti dello Stato furono sollevate eccezioni e riserve. Il decreto, per ragioni di scadenza di termini, dovette essere avanzato nei limiti di tempo previsti dalla legge delegante; e quindi restarono aperti questi problemi che sono stati risolti per ciascun Ministero con un provvedimento singolo. Ma ora il principio unitario impone di colmare delle lacune, quelle più evidenti, che si erano riscontrate in materia di decreti presidenziali delegati.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Messe, non gli posso dare un'assicurazione precisa. Però gli accenni fatti mi convincono che l'argomento avrà tutta la più

4^a COMMISSIONE (Difesa)71^a SEDUTA (2 ottobre 1957)

scrupolosa attenzione da parte del Ministero della difesa e mi riservo di rispondere in tempo, perchè anche il Ministero del tesoro deve essere sentito in merito. Non appena avrò ricevuti i necessari pareri tecnici, mi riservo di dare alla Commissione ed al senatore Messe le opportune spiegazioni su questo punto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, quale risulta successivamente modificata, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Gli assegni di cui alla suddetta tabella e, in quanto applicabili, le relative norme di corresponsione sono estesi agli altri militari della Marina e ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni di impiego di cui alla tabella stessa.

(È approvato).

Art. 2.

Sono estesi al personale civile tecnico di ruolo dell'Aeronautica che, insieme a personale militare, effettua collaudi in volo e collaudi al lancio con catapulta di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni, i compensi previsti dai nn. 6 e 6-bis della tabella III allegata alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 3.

Il trattamento tavola giornaliero alle mense obbligatorie di servizio presso gli aeroporti è

stabilito nelle seguenti misure per ciascun partecipante effettivamente presente:

mense ufficiali	L. 150
mense sottufficiali	» 60

Lo stesso trattamento compete alle mense ufficiali e sottufficiali obbligatorie di servizio dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza previste dall'articolo 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, nonchè alle mense sottufficiali costituite a bordo delle unità del naviglio della Guardia di finanza, previste dalla lettera b) del predetto articolo 3.

È fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

(È approvato).

Art. 4.

Le detrazioni contemplate dalle lettere a) e b) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, sono stabilite, per i generali di corpo d'armata in anni 30, per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina in anni 29, per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica in anni 27.

Le suddette detrazioni si applicano, se più favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

JANNUZZI, relatore. Vorrei fare una raccomandazione al Ministero della difesa a proposito dell'articolo 4: cerchiamo, nei disegni di legge, di non inserire eccessivi riferimenti ad altri disegni di legge; altrimenti, se non si ha a disposizione un'intera biblioteca legislativa, sarà assai difficile comprendere di che cosa si tratti.

PRESIDENTE Concordo — e ritengo di esprimere il punto di vista della intera Commissione — associandomi al rilievo manifestato dal senatore Jannuzzi.

BOSCO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Assicuro la Commissione che il Governo si riserva di emanare precise disposizioni, secondo il voto espresso dal senatore Jannuzzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 5 del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997, è sostituito dal seguente:

« In caso di nomina o promozione, lo stipendio decorre dal sedici del mese, se la data del decreto è compresa fra il primo e il quindici, dal primo del mese successivo se tale data è posteriore al quindici del mese, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso. In ogni caso lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso ».

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

Art. 7.

L'onere annuo presunto di lire 505.416.680, derivante dalla presente legge, graverà per

lire 500.104.800 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5.311.880 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 500.104.800 sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1956-1957, a carico dei capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 181 (380.590.000), 240 (514 mila e 800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 165 (78.600.000), 173 (36 milioni), 183 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.

Alla copertura dell'onere di lire 5.311.880 sarà provveduto, nell'esercizio 1956-57, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 69 (4 milioni e 477.500) e 72 (834.380) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze corrispondenti a quelli suddetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura adesso della tabella allegata al disegno di legge.

TABELLA.

**ASSEGNI AI PALOMBARI,
SOMMOZZATORI E ALLE LORO RISPETTIVE GUIDE**

I) PALOMBARI E GUIDE RELATIVE

a) PALOMBARI DI OGNI CATEGORIA.

	Con scafandro normale	Con scafandro rigido
<i>Immersioni per servizio:</i>		
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 15:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	L. 200	—
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	» 190	—
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 188	—
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	» 180	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 30:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 333	—
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	» 318	—
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 313	—
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	» 300	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 30 a metri 50:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 778	L. 200
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	» 743	» 190
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 731	» 188
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	» 700	» 180
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 50 a metri 90:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 1.555	» 333

	Con scafandro normale	con scafandro rigido
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 1.486	» 318
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 1.460	» 313
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 1.400	» 300
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 90 metri:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	—	» 778
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	—	» 743
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	—	» 731
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	—	» 700

b) PERSONALE DI OGNI CATEGORIA.

Immersioni per conseguimento brevetto:

indennità di cui alla lettera a) ridotta del 75 per cento

— —

Immersioni per addestramento o esercizio:

indennità di cui alla lettera a) ridotta del 25 per cento

— —

c) GUIDE DI QUALSIASI CATEGORIA.

Immersioni per servizio o immersioni per conseguimento brevetto, per addestramento o per esercizio:

indennità oraria pari a un decimo rispettivamente delle indennità previste alle lettere a) e b)

— —

II) SOMMOZZATORI E GUIDE RELATIVE

a) SOMMOZZATORI DI OGNI CATEGORIA.

	Con autorespi- ratore ad aria o miscela	Con autorespi- ratore ad ossigeno
<i>Immersioni per servizio:</i>		
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 10:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	L. 222	L. 333
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 212	» 318
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 209	» 313
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 200	» 300
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 10 a metri 15:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 333	» 500
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 318	» 478
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 313	» 470
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 300	» 450
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 25:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 500	» 778
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 478	» 743
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 470	» 731
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 450	» 700
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 25 metri:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 778	» 1.555
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 743	» 1.486
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 731	» 1.460
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 700	» 1.400

	Con autorespi- ratore ad aria o miscela	Con autorespi- ratore ad ossigeno
b) PERSONALE DI OGNI CATEGORIA.		
Immersioni per conseguimento brevetto:		
indennità oraria di cui alla lettera a) ri-		
dotta del 75 per cento	—	—
Immersione per addestramento o esercizio:		
indennità oraria di cui alla lettera a) ri-		
dotta del 25 per cento	—	—
c) GUIDE DI QUALSIASI CATEGORIA.		
Immersioni per servizio o per conseguimento	—	—
brevetto immersioni o per addestramento o		
per esercizio:		
indennità oraria pari a un decimo rispet-		
tivamente delle indennità orarie di cui		
lettere a) e b)	—	—

NORME DI CORRESPONSIONE

1. — La durata dell'immersione, utile al conteggio dell'indennità relativa, è rappresentata dal tempo, misurato in ore e minuti, durante il quale l'operatore subacqueo rimane immerso. Non entra nel computo il tempo in cui l'operatore rimane fuori acqua per brevi riposi, in attesa di attrezzi o per altre ragioni.

2. — La corresponsione dell'indennità di immersione deve essere, di norma, effettuata mensilmente. Nel computo giornaliero del totale dei tempi di immersione, queste vengono valutate a quarti d'ora e la frazione di un quarto d'ora viene considerata come quarto d'ora intero. Tale arrotondamento non può venire eseguito sul tempo della singola immersione; ma sul totale delle immersioni di ogni giorno.

3. — Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il nome, il grado, la classe e la matricola dell'operatore subacqueo e della guida saranno registrati nel giornale di chiesuola, di cui sarà unito un estratto alla contabilità di bordo.

Quando i lavori subacquei non vengono eseguiti a bordo essi debbono risultare da una dichiarazione particolareggiata all'Autorità che li ha ordinati, compilata sull'apposito stampato.

4. — In tempo di pace o di guerra, in caso di speciali lavori subacquei è data facoltà alle Autorità competenti di proporre al Ministero di concedere remunerazioni straordinarie o ricompense, a seconda del grado rivestito dall'operatore, che tengano conto del pericolo e delle difficoltà incontrate, nonché dei risultati ottenuti.

In particolare, se all'immersione si accompagna il ricupero di un ordigno non esplosivo (siluro da esercizio, mine da esercizio, bomba di aereo da esercizio) è in facoltà dell'Autorità competente di proporre che al palombaro o al sommozzatore venga corrisposto, in aggiunta alla indennità di immersione, un premio che non dovrà comunque superare il valore del 50 per cento di quelli previsti ai sensi del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, per il brillamento di analogo ordigno esplosivo nazionale.

Metto ai voti la tabella di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari